

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. III, sentenza 18/12/2024, n. 411

CGT1 Treviso
Sentenza
18 dicembre 2024

Sul provvedimento

Citazione : Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. III, sentenza 18/12/2024, n. 411

Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso

Numero : 411

Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

Sentenza n. 411/2024

Depositato il 18/12/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MARAS SILVIO, Presidente e Relatore

CELOTTO GUIDO, Giudice

CAMPION ROBERTO, Giudice

in data 03/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 274/2024 depositato il 03/05/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.18 31100 Treviso TV

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 113202200054525500-000 RITENUTE 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2024 depositato il 03/12/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: -----

Resistente/Appellato: -----

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 12/4/24 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la Provincia di Treviso, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 11320220005452550/000, notificata in data 15/2/24, per il complessivo importo di € 22.538,03 per omesso versamento di ritenute

IRPEF oltre sanzioni e interessi, per l'anno 2017.

Eccepiva il ricorrente, preliminarmente, l'inesistenza della notifica della cartella in quanto effettuata nei confronti di soggetto "giuridicamente inesistente...o estinto", risultando peraltro intestata alla Società_1

s.r.l.s., società ormai cancellata in data 21/5/20. Rilevava poi che dal tenore e dal contenuto dell'atto

impugnato appariva evidente che il debito in oggetto faceva capo alla società estinta sopra citata, sicché la notifica nei confronti dell'odierno ricorrente (in proprio), ex amministratore - liquidatore della predetta, risultava del tutto immotivata e dunque illegittima. Eccepiva ancora la decadenza dell'atto per tardività della notifica rispetto ai termini di cui all'art. 25 D.P.R. 602/73, nonché l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi richiesti.

Concludeva pertanto per l'annullamento dell'impugnata cartella, con vittoria di spese e con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per eccepire preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, posto che l'impugnata cartella risultava intestata alla società Società_1 s.r.l.s. quale unico soggetto obbligato, non sussistendo invece alcuna responsabilità debitoria a carico dell'odierno ricorrente quale ex liquidatore, mero consegnatario, e non destinatario, della notifica. Rilevava poi che proprio la notifica della cartella risultava essere stata legittimamente eseguita perché ai sensi dell'art. 28 co. 4 D.Lgs 175/14 la società, anche se cancellata, ben poteva essere destinataria, per un quinquennio, di taluni atti compresi quelli di accertamento e di riscossione. Contestava inoltre l'eccepita tardività della notifica, essendo stata la cartella notificata entro il termine di decadenza previsto dalle disposizioni emanate nell'ambito della disciplina emergenziale sanitaria da Covid. Contestava infine anche le ulte-

riori eccezioni formulate ex adverso ed evidenziava comunque la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle domande riguardanti la legittimità della pretesa, competente essendo a contraddire sul punto solo l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso, ente impositore, del quale chiedeva pertanto la chiamata in causa.

Concludeva comunque per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o per il suo rigetto, con vittoria di spese.

Con memoria di replica successivamente depositata parte ricorrente ribadiva sostanzialmente le proprie eccezioni e argomentazioni, riportandosi alle conclusioni già formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione che, come concordemente riconosciuto da entrambe le parti in causa, il debito tributario portato dalla cartella qui impugnata riguarda non l'odierno ricorrente in proprio, ma la società Società_1 s.r.l.s. della quale egli era stato liquidatore prima della sua cancellazione in data 21/5/20. Peraltro proprio la notifica di detta cartella risulta effettuata alla "Società_1 s.r.l.s. in persona di Ricorrente_1", senza però alcuna ulteriore indicazione o specificazione di eventuali elementi (titoli o qualità) che potrebbero semmai giustificare la notifica nei confronti

dell'odierno ricorrente di un atto concernente la posizione debitoria di un diverso soggetto giuridico ormai estinto, non risultando del resto dedotto alcun elemento concreto dal quale possa desumersi una qualche responsabilità del Ricorrente_1 in proprio in quanto liquidatore. Né dal contenuto della cartella in oggetto emergono elementi che consentano di far ritenere l'esistenza di una qualsivoglia ipotesi di coobbligazione tra il ricorrente e la società da lui già legalmente rappresentata. In sostanza, quindi, non emerge dagli atti alcun motivo idoneo a giustificare la notifica nei confronti del ricorrente di una cartella portante un debito esclusivo della società sopra citata, mentre al contrario appare evidente, in queste condizioni, la carenza di legittimazione passiva di parte ricorrente.

L'atto impugnato risulta dunque totalmente sfornito di motivazione e come tale deve essere annullato, in accoglimento del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo, disponendosene il pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.